SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 203/L

LEGGE 9 dicembre 1998, n. **431.**

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

98G0483

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Contratto collettivo nazionale quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Accordo integrativo relativo al personale del comparto Ministeri, riguardante integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro, stipulato in data 7 agosto 1998, per costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento.

Accordo su integrazione e modificazione del contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale per il comparto enti pubblici non economici.

Accordo integrativo relativo al personale del comparto delle aziende, riguardante integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro, stipulato in data 7 agosto 1998, per costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento.

Accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su «integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale».

Accordo relativo al comparto sanità su «integrazioni e modificazioni all'accordo quadro del 7 agosto 1998, per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale».

Da 98A10684 a 98A10690

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1998, n. **430.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Baños il 12 aprile 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Baños il 12 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3180):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 7 febbraio 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3147):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 ottobre 1998.

Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1998 (atto n. 3147/*A* - relatore sen. MAGGIORE).

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1998.

AGREEMENT

RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY

OF THE

INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (IRRI)

PREAMBLE

WHEREAS, on December 9, 1959, the Government of the Philippines signed a Memorandum of Understanding with the Ford and Rockefeller Foundations to establish the International Rice Research Institute (hereinafter referred to as the "Institute") at Los Baños, Laguna, Philippines, as an autonomous philanthropic, tax-free, non-profit, non-stock organization to carry out, among others, research on the rice plant and on all phases of rice production;

WHEREAS, since 1972, the Institute has been one of the international research centers primarily supported by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), an informal association of national governments, international organizations and private institutions co-sponsored by the World Bank, the Food and Agriculture Organization (FAO), and the United Nations Development Programme (UNDP);

WHEREAS, CGIAR supports a network of international agricultural research centers for the purpose of undertaking strategic and applied research to enhance sustainable agricultural production and insure resource conservation and environmental protection throughout the developing world;

WHEREAS, the Institute has, for more than thirty (30) years contributed to the international community, among others, by developing improved rice plant varieties and associated technology for higher yields;

WHEREAS, in pursuit of cooperative linkages, the Institute has entered into agreements with many rice-growing countries under which rights and privileges were granted to the Institute to facilitate collaborative rice research and training activities;

WHEREAS, it is to the benefit of the rice producing and consuming peoples of the world that the Institute be provided with the status and characteristics appropriate to its international mandate, its international sources of financing, its international operations and the international character of its Board of Trustees and staff, so that it may more effectively pursue its international activities;.

NOW, THEREFORE, the Parties to this Agreement hereby agree, as follows:

ARTICLE I

RECOGNITION OF INTERNATIONAL STATUS

1. The status of the Institute as an international organization is hereby recognized. The Institute shall have a juridical personality and, in the pursuit of its goals and objectives, consistent with the laws and regulations of the Parties to this Agreement, operate in accordance with its Charter, as appended hereto.

2. In order to fulfill its purpose, the Institute may cooperate and/or conclude agreements or arrangements with governments and/or organizations.

ARTICLE II

FORMS OF CONSENT

1. This Agreement shall be open for signature by states and eligible international organizations for a period of one year from the date of execution hereof. Thereafter, this Agreement shall be open to accession by any state or eligible international organization.

2. Subject to the internal legal requirements of a signatory Party, consent to this Agreement may be made in the form of signature, ratification, or accession.

ARTICLE III

LIMITATIONS

1. This Agreement shall be strictly limited to bestowing international status upon the Institute as provided for in Section 1, Article I, and shall not bind any Party to automatically grant to the Institute any privileges and/or immunities. However, this Agreement may serve as legal basis for the grant of such privileges and immunities to the Institute, as stated in Section 4 below.

2. This Agreement shall not oblige any of the Parties to provide any form of financial contribution or support to the Institute, except that which may be voluntary in nature and character; nor shall it constitute an obligation upon any of

the Parties to assume or guarantee any of the liabilities, debts and other forms of obligations incurred by the Institute.

3. This Agreement shall not affect any existing right, obligation, concession or interest granted to the Institute nor the sovereign prerogative of the Party granting such right, obligation, concession or interest to repeal, amend, or otherwise, modify the same. Where such right, obligation, concession or interest is acquired by virtue of an agreement, modifications or amendments shall be made in accordance with said agreement.

4. By virtue of its international legal personality, the Institute may enter into other agreements with states, including the host country, for the purpose of acquiring additional rights and privileges, as may be necessary and useful to further its objectives, consistent with the applicable laws and regulations of such states.

ARTICLE IV

DEPOSIT

The Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines shall be the Depositary of this Agreement, as well as of the instruments of ratification or of accession.

ARTICLE V

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the date on which at least three governments, including that of the host country, have consented to it.

2. With respect to ratifying or acceding Parties, this Agreement shall become effective on the date of deposit of the instrument of ratification or of accession.

ARTICLE VI

AMENDMENTS

Any Party may propose an amendment to this Agreement. The amendment shall take effect upon the approval of a majority of the Parties, including the host country.

ARTICLE VII

WITHDRAWAL

After this Agreement has entered into force, a Party may voluntarily withdraw by giving a written notice of withdrawal to the Depositary Government. The withdrawal shall become effective one year after the notice is received.

ARTICLE VIII

DISSOLUTION

This Agreement shall lapse once the Institute has been dissolved or when, as a result of withdrawals, only less than three (3) countries remain as Parties.

ARTICLE IX

TEXT OF AGREEMENT

The authentic text of this Agreement shall be in English.

CHARTER

~~OF THE~~

INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE

ARTICLE I

STATUS

Section 1. The International Rice Research Institute (hereinafter referred to as the "Institute") shall continue to operate as a non-profit, autonomous organization, international in status and non-political in management, staffing and operations. The Institute shall continue to be organized exclusively for scientific and educational purposes.

ARTICLE II

OBJECTIVES AND INCIDENTAL POWERS

Section 1. The Institute shall continue to maintain and operate an international rice research facility designed to pursue any or all of the following objectives:

a. To conduct research on the rice plant and on all phases of rice production, related production system management, distribution and utilization, with a view of attaining nutritive and economic and ecologic benefits for the people of rice-consuming countries in Asia and other major rice-growing areas of the world, through improvement in the quality and quantity of rice;

b. To publish and disseminate research findings of the Institute and to promote the exchange and distribution of new technologies, research methods, tools and improved plant materials to national, regional and international research centers where they may be of significance to achieve the Institute's goal and objectives;

c. To train promising young scientists in the field of research on rice production, postharvest technology, and other related subjects relevant to improve directly or indirectly the production of rice through resident and joint training programs;

d. To operate an information center, including a library, which will provide, among others, interested scientists and scholars everywhere access to an updated collection of the world's literature on rice;

e. To maintain a rice genetics resources centre which will collect, store and make available to scientists and institutions all over the world rice germplasm and related genetic materials;

f. To collaborate with National Agricultural Research Systems worldwide and to foster cooperation and collaboration among different national research institutions.

g. To conduct conferences, workshops and seminars for the purpose of discussing current problems and developing research strategies for enhancing the living conditions of rice farmers in all ecosystems.

Section 2. In furtherance of the aforesaid objectives, the Institute shall have incidental powers:

a. To acquire or obtain from any governmental authority, national, municipal or local, foreign or domestic, or otherwise, and from any corporation, company, association, person or other entity such charters, franchises, licenses, rights, privileges, assistance, financial or otherwise, and concessions as are conducive to and necessary for the attainment of the purpose of the Institute;

b. To receive and acquire from any person, firm or entity, by donation, grant, exchange, devise, bequest, purchase, or lease, either absolutely or in trust, contributions consisting of such properties, real or personal, including funds and valuable effects or things, as may be useful or necessary to carry out the purpose and objectives of the Institute, and to hold, own, operate, use or dispose of said properties or valuable things;

c. To do and perform all acts and things as are necessary, expedient, suitable or proper for the furtherance or accomplishment of the purpose and the attainment of any or all of the objectives herein stated, or which shall appear, at anytime, as conducive to and useful for the activities of the Institute.

ARTICLE III

JURIDICAL PERSONALITY

Section 1. The Institute shall continue to possess juridical personality. It shall in particular have the capacity:

a. to contract;

b. to acquire and dispose of immovable and movable properties;

c. to perform any legal act in furtherance of its functions and objectives.

ARTICLE IV

HEADQUARTERS

Section 1. The headquarters, research facilities, and experimental farms of the Institute shall continue to be located in the Municipality of Los Banos, Province of Laguna, Republic of the Philippines. The Institute may have such other offices, research facilities, and experimental farms within or outside the Philippines, as the Board of Trustees may determine or its affairs may from time to time require.

ARTICLE V

INTERNAL ORGANIZATION

Section 1. The work of the Institute shall be carried out by:

a. a Board of Trustees;

b. the Officers of the Institute;

c. the Staff.

ARTICLE VI

THE BOARD OF TRUSTEES

Section 1. The Institute shall be governed by a Board of Trustees (hereinafter referred to as "the Board") composed of fifteen (15) Members, to wit:

a. Three (3) members elected by the Board upon nomination by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) and nine (9) members-at-large elected by the outgoing Board. These twelve (12) members shall be drawn from qualified reputable individuals coming from the international community, primarily from rice-producing countries of the world and from donor entities. Regard shall be paid specially to the proposed members' relevant expertise, experience, influence and knowledge that can be placed at the disposal of the Institute.

b. The Secretary of Agriculture of the Republic of the Philippines and the President of the University of the Philippines System as members ex officio.

c. The Director General of the Institute as a member ex officio.

Section 2. Elected members of the Board of Trustees shall serve for a term of three (3) years commencing from the first day of January following his/her election until the assumption to office of his/her successor; provided, however, that all the incumbent Trustees at the time of the effectivity of this Charter shall serve their entire unexpired terms. In case of death, resignation or permanent disability of a Trustee, the resulting vacancy may be filled by majority vote of the remaining Trustees, if still constituting a quorum, and the successor so elected shall serve only for the unexpired terms of his/her predecessor.

ARTICLE VII

MEETINGS

Section 1. Subject to the provisions of Sections 1 and 2, Article VI hereof, the election of the elective members of the Board of Trustees shall take place during the annual meeting which shall be held on the first

Wednesday of October every year, unless a different date is fixed by the Board. The Board shall hold such regular meetings as it may determine are necessary.

Section 2. A special meeting of the Board of Trustees may be called by the Chairman or by any three (3) of the Trustees. The business of any such special meeting shall be limited to the purposes specified in the notice of the meeting.

Section 3. The meetings of the Board of Trustees shall be held in the principal office of the Institute or at such other places as the Board may determine.

Section 4. Each annual or regular meeting of the Board of Trustees shall be held on thirty (30) days written notice. Each special meeting of the Board of Trustees shall be held on ten (10) days cabled or written notice. The notice, which shall state the time and place of the meeting, shall be signed and mailed by the Secretary, or cabled by the Secretary with delivery certified.

Section 5. At meetings of the Board of Trustees, a majority of the members of the Board, present in person, shall constitute a quorum for the transaction of business. No Trustee shall be allowed to attend or vote by proxy or absentee ballot at any meeting.

Section 6. In the absence of a quorum at the time and place set for a meeting of the Board of Trustees, those present may adjourn the meeting from time to time until a quorum is present.

Section 7. The following shall be the order of business at the annual and regular meeting of the Board of Trustees:

a. Reading of the previous minutes;

b. Reports of the Standing Committees and other committees, if any;

c. Unfinished business;

d. Report of the Director General; and

e. New business.

ARTICLE VIII

OFFICERS

Section 1. The officers of the Institute shall be the Chairman of the Board, the Vice Chairman of the Board, the Director General, the Treasurer of the Board, the Secretary of the Board and such other officers as the Board of Trustees see fit to designate. All officers shall be elected by majority vote of all members of the Board.

Section 2. The Chairman of the Board and the Vice Chairman of the Board, who shall be chosen from among the Trustees, shall be elected each year at the annual meeting of the Board, or in the absence of election at that meeting, at a subsequent meeting of the Board, to serve until the next annual meeting of the Board or until the election of their respective successors. The Chairman, or in his/her absence or disability, the Vice Chairman, shall preside at all meetings of the Board and supervise all matters with which the Board is concerned. In the absence or disability of both the Chairman and the Vice Chairman, the Board shall designate from among their own number an Acting Chairman.

Section 3. The Director General is the Chief Executive Officer of the Institute and shall directly manage and administer the affairs of the Institute in accordance with the policies and decisions of the Board and/or the Executive Committee. He/She shall be an ex-officio member of the Board without voting rights and of all standing committees of the Board except the Audit Committee.

Section 4. The Treasurer of the Board, who need not be chosen from the Trustees, shall be elected each year at the annual meeting of the Board, or in the absence of the election at that meeting, at a subsequent meeting of the Board, to serve until the next annual meeting of the Board or until the election of his/her successor. He/She shall be the principal custodian of the funds, assets and properties of the Institute. His/Her powers and duties shall be those customarily incident to his/her office. The Board may, however, require him/her to perform such other duties and render such report or reports as are necessary or expedient.

Section 5. The Secretary of the Board, who need not be chosen from the Trustees but who must be a citizen and resident of the Philippines, shall be elected each year at the annual meeting of the Board, or in the absence of election at that meeting, at a subsequent meeting of the Board, to serve until the next annual meeting of the Board or until the election of his/her successor. His/Her powers and duties shall be those customarily incident to his/her office. The Board may, however, require him/her to perform such other duties and render such report or reports as are necessary or expedient.

Section 6. The Board of Trustees is empowered to create such other offices and designate officers thereof as may be required by the ~~circumstances and as~~ may be ~~necessary~~ to promote ~~the purpose~~ or objectives of the Institute.

Section 7. Any and all officers elected by the Board of Trustees shall hold office at the pleasure of the Board.

ARTICLE IX

STANDING COMMITTEES

Section 1. There shall be an Executive Committee composed of a minimum of five (5) Trustees to be appointed by the Board.

Section 2. The Executive Committee shall have the power to act for the Board in the interim between Board meetings on matters delegated to it by the Board. In particular, it will conduct periodic budget reviews. Any act or resolution of said Committee shall require the affirmative vote of at least a majority of the members of said Committee.

Section 3. The Chairman of the Board shall be the Chairman of the Executive Committee who shall preside over all meetings of said Committee. In his/her absence or disability, the members present shall elect a Chairman for that meeting.

Section 4. The Executive Committee shall meet at least once a year. Special meetings shall be held upon call of its Chairman or upon request of at least three (3) members.

Section 5. Any vacancy in the Executive Committee shall be filled from among the other members of the Board by election by the Board, or by the remaining members of the Executive Committee. Any person so elected by the Committee shall serve only until the next meeting of the Board.

Section 6. There shall be a Program Committee composed of a minimum of five (5) Trustees to be appointed by the Board.

Section 7. The Program Committee shall have the duty to draw, approve, review, evaluate and revise all research and training programs and activities of the Institute, and to exercise the powers and perform the duties delegated to it by the Board. Any act or resolution of said Committee shall require the affirmative vote of at least a majority of the members of said Committee.

Section 8. The Program Committee shall elect, from among its members, a Chairman who shall preside over all meetings of said Committee.

In his/her absence or disability, the members present shall elect a Chairman for that meeting.

Section 9. The Program Committee shall meet at least once a year. Special meetings may be held upon call by its Chairman or upon request of at least three (3) members.

Section 10. Any vacancy in the Program Committee shall be filled from among the other members of the Board by election by the Board, or by the remaining members of the Program Committee. Any person so elected by the Committee shall serve only until the next meeting of the Board.

Section 11. There shall be an Audit Committee composed of four (4) Trustees to be appointed by the Board.

Section 12. The Audit Committee shall have the duty to review and audit, from time to time, the accounts and financial condition as well as the management and operating systems and procedures of the Institute, and to exercise the powers and perform the duties delegated to it by the Board. Any act or resolution of said Committee shall require the affirmative vote of at least a majority of the members of said Committee. The said Committee shall discharge its functions in consultation and coordination with the external auditors and/or appropriate consultants of the Institute.

Section 13. The Audit Committee shall elect, from among its members, a Chairman who shall preside over all meetings of said Committee. In his/her absence or disability, the members present shall elect a Chairman for that meeting.

Section 14. The Audit Committee shall meet at least once a year. Special meeting may be held upon call of its Chairman or upon request of at least one (1) member.

Section 15. Any vacancy in the Audit Committee shall be filled from among the other members of the Board by election by the Board, or by the remaining members of the Audit Committee. Any person so elected by the Committee shall serve only until the next meeting of the Board.

Section 16. There shall be a Nominating Committee composed of four (4) Trustees to be appointed by the Board.

Section 17. The Nominating Committee shall have the duty to propose each year a panel of names for all the vacant positions in the Board and its standing committees for consideration and decision by the Board.

Section 18. The Nominating Committee shall elect, from among its members, a Chairman who shall preside over all meetings of said Committee. In his/her absence or disability, the members present shall elect a Chairman for that meeting.

Section 19. The Nominating Committee shall meet at least once a year. Special meetings may be held upon call of its Chairman or upon request ~~of at least one (1) member.~~

Section 20. Any vacancy in the Nominating Committee shall be filled from among the other members of the Board by election by the Board, or by the remaining members of the Nominating Committee. Any person so elected by the Committee shall serve only until the next meeting of the Board.

Section 21. The members of all standing committees shall be appointed by the Board at each annual meeting of the Board.

Section 22. The Board may constitute, from time to time, such other standing committees as may be necessary.

ARTICLE X

THE STAFF

Section 1. The staff shall be composed of the Director General and such technical and administrative staff as the Institute may require.

ARTICLE XI

FINANCING

Section 1. The financial resources of the Institute shall be obtained from contributions by members of the CGIAR, to which the Institute's annual budgets shall be submitted for approval. The Institute shall also be authorized to receive contributions from other sources for the furtherance of its purposes and activities.

Section 2. The Institute's financial operations shall be conducted in accordance with policies approved by the Board.

Section 3. A full financial audit of the operations of the Institute shall be conducted on an annual basis by an independent international accounting firm appointed by the Board upon recommendation by the Director General

The results of such audits shall be approved by the Board and distributed to entities deemed appropriate by the Board.

ARTICLE XII

RELATIONS WITH STATES AND OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Section 1. The Institute shall cooperate, within the terms of this Agreement, with other international organizations having specialized responsibilities in related fields and shall enter into such cooperative relationships with such other organizations, agencies, or other entities as may be conducive to furthering the efficient implementation of the Institute's programs and objectives.

Section 2. The Institute may enter into appropriate agreements with the governments of other countries where it has cooperative relationships or in which it may establish a branch office.

Section 3. Neither the signatories to this Agreement nor any member of CGIAR shall be liable for any obligations of the Institute.

Section 4. The agreements referred to in the immediately preceding paragraphs and all other significant contracts entered into by the Institute shall contain provisions stating that (a) the Institute possesses independent legal personality and (b) neither the signatories to this Agreement nor any member of CGIAR shall be liable for any obligations of the Institute.

ARTICLE XIII

GOVERNING CHARTER AND OTHER RULES AND REGULATIONS

Section 1. The Institute shall be governed by this Charter and by such other rules and regulations as the Board of Trustees may, from time to time, promulgate for the observance of the Institute, its officers and staff.

Section 2. This Charter may be amended or modified by the affirmative vote of a majority of all the members of the Board of Trustees of the Institute, inclusive of the ex-officio members; provided, that notice of a proposed amendment together with its full text shall have been mailed to all members of the Board of Trustees at least eight weeks in advance of the

meeting at which the amendment is to be taken up, or such notice is waived in writing by all the members of the Board.

ARTICLE XIV

CORPORATE SEAL

Section 1. The corporate seal shall consist of a circular design on which shall be inscribed the name of the Institute, the year 1960 and a motif depicting rice or rice planting.

ARTICLE XV

DISSOLUTION OF THE INSTITUTE

Section 1. The Institute may be dissolved by the affirmative vote of at least three-fourths of all the members of the Board of Trustees, inclusive of the ex-officio member, at a meeting called for that purpose, if it is determined that the purposes of the Institute have been achieved to a satisfactory degree or if it is determined that the Institute will no longer be able to function effectively.

Section 2. If the existence of the Institute is terminated for any reasons, all its physical plant, equipment and other assets shall become the property of the University of the Philippines System, without payment of any consideration, with the exception of such funds and other assets, like the Institute's gene bank and genetic resources, that shall have been assigned in trust to the Institute for others or donated to the Institute, and shall have been made subject to some other conditions in respect of their disposition upon the dissolution of the Institute.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

SUL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA SUL RISO (IRRI)

PREAMBOLO

PREMESSO CHE il 9 dicembre 1959 il Governo delle Filippine ha firmato un Memorandum d'Intesa con le Fondazioni Ford e Rockefeller per creare l'Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso (qui di seguito denominato l'"Istituto") a Los Baños, Laguna, Filippine, quale organizzazione autonoma filantropica, esente da imposte, non a scopo di lucro e non quotata in borsa per svolgere, fra l'altro, ricerca sulle piantagioni di riso e su tutte le fasi della produzione di riso;

PREMESSO CHE, dal 1972, l'Istituto è uno dei centri internazionali di ricerca sostenuti in prima istanza dal Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR), una associazione informale di governi nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni private co-sponsorizzato dalla Banca Mondiale, dalla FAO e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP);

PREMESSO CHE il CGIAR sostiene una rete di centri internazionali di ricerca agricola avente lo scopo di intraprendere ricerca strategica ed applicata per promuovere la produzione agricola sostenibile ed assicurare la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente in tutto il mondo in via di sviluppo;

PREMESSO CHE l'Istituto per più di trenta (30) anni ha apportato il suo contributo alla comunità internazionale, sviluppando, fra l'altro, migliori varietà di piante di riso e relative tecnologie per ottenere rese maggiori;

PREMESSO CHE, nel perseguire rapporti di collaborazione, l'Istituto ha stipulato accordi con molti paesi produttori di riso, che prevedevano la concessione di diritti e privilegi all'Istituto, al fine di facilitare la collaborazione nelle attività di ricerca e di formazione sul riso;

PREMESSO CHE è per il bene dei popoli produttori e consumatori di riso del mondo che l'Istituto sia dotato dello status e di caratteristiche adeguate al suo mandato internazionale, alle sue fonti di finanziamento internazionali, alle sue operazioni internazionali ed al taglio internazionale del suo Consiglio di Amministrazione e del suo personale, onde consentirgli di svolgere più efficacemente le sue attività internazionali;

PERTANTO le Parti al presente Accordo concordano quanto segue:

ARTICOLO I

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS INTERNAZIONALE

1. Con il presente Accordo all'Istituto viene riconosciuto lo status di organizzazione internazionale. L'Istituto sarà dotato di personalità giuridica e, nel perseguire le sue mete ed i suoi obiettivi, conformi alle leggi ed ai regolamenti delle Parti al presente Accordo, opererà in conformità con il suo Statuto, qui di seguito allegato.

2. Al fine di conseguire il suo scopo, l'Istituto potrà collaborare e/o concludere accordi o intese con governi e/o organizzazioni.

ARTICOLO II

FORME DI CONSENSO

1. Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli stati e delle organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti per un periodo di un anno dalla data della sua esecuzione. In seguito, il presente Accordo sarà aperto all'adesione di tutti gli stati o le organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti.

2. In base alle disposizioni di legge interne delle Parti firmatarie, il consenso al presente Accordo potrà essere dato sottoforma di firma, ratifica o adesione.

ARTICOLO III

LIMITI

1. Il presente Accordo si limiterà rigorosamente a concedere status internazionale all'Istituto come previsto alla Sezione 1, Articolo I, e non vincolerà automaticamente nessuna Parte a concedere all'Istituto privilegi e/o immunità. Tuttavia, il presente Accordo potrà servire quale base giuridica per la concessione di tali privilegi ed immunità all'Istituto, come previsto dalla successiva Sezione 4.

2. Il presente Accordo non obbligherà nessuna delle Parti a fornire all'Istituto nessuna forma di contributo o sostegno finanziario, ad eccezione di quelle volontarie, né obbligherà le Parti ad assumere o garantire nessuna delle responsabilità, dei debiti o di altre forme di obblighi assunti dall'Istituto.

3. Il presente Accordo non pregiudicherà i diritti, gli obblighi, le concessioni o gli interessi conferiti all'Istituto, né la prerogativa sovrana della Parte che concede tale diritto, obbligo, concessione o interesse di revocare, emendare o altrimenti modificare gli stessi. Nei casi in cui tale diritto, obbligo, concessione o interesse

venga acquisito in base ad un accordo, le modifiche o gli emendamenti saranno effettuati in base a detto accordo.

4. In virtù della sua personalità giuridica, l'Istituto potrà stipulare altri accordi con stati, ivi compreso il paese ospitante, allo scopo di acquisire ulteriori diritti e privilegi che potranno rivelarsi utili e necessari per perseguire i suoi obiettivi, in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili di tali stati.

ARTICOLO IV

DEPOSITO

Il Dipartiemnto degli Affari Esteri della Repubblica delle Filippine sarà il Depositario del presente Accordo e degli strumneti di ratifica o di adesione.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui almeno tre governi, ivi compreso quello del paese ospitante, avranno espresso il loro consenso.

2. Per le Parti che lo ratificano o vi aderiscono, il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà depositato lo strumento di ratifica o di adesione.

ARTICOLO VI

EMENDAMENTI

Tutte le Parti potranno proporre un emendamento al presente Accordo. L'emendamento entrerà in vigore con

l'approvazione della maggioranza delle Parti, ivi compreso il paese ospitante.

ARTICOLO VII

RITIRO

Successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte potrà volontariamente recedere presentando una notifica scritta al Governo Depositario. Il ritiro entrerà in vigore un anno dopo la ricezione della notifica.

ARTICOLO VIII

SCIOGLIMENTO

Il presente Accordo decadrà quando l'Istituto sarà sciolto, ovvero quando, in conseguenza ai ritiri, resteranno meno di tre (3) paesi in qualità di Parti.

ARTICOLO IX

TESTO DELL'ACCORDO

Il testo autentico del presente Accordo sarà in lingua inglese.

STATUTO

DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA SUL RISO

ARTICOLO I

STATUS

Sezione 1. L'Istituto Internazionale di Ricerca sul Riso (qui di seguito denominato l'"Istituto") continuerà ad operare come organizzazione autonoma non a scopo di lucro, con status internazionale e con gestione, personale e funzionamento non politici. L'Istituto continuerà ad essere organizzato esclusivamente a scopi scientifici ed educativi.

ARTICOLO II

OBIETTIVI E POTERI ACCESSORI

Sezione 1. L'Istituto continuerà a mantenere ed a far funzionare una struttura internazionale per la ricerca sul riso, avente lo scopo di perseguire ciascuno o tutti dei seguenti obiettivi:

a. svolgere ricerca sulle piantagioni di riso e su tutte le fasi della sua produzione, sulla gestione, distribuzione ed utilizzazione del relativo sistema di produzione, al fine di ottenere benefici nutrizionali, economici ed ecologici per i popoli dei paesi consumatori di riso in Asia e nelle altre grandi aree di coltivazione del riso del mondo, migliorando la qualità e la quantità del riso;

b. pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche dell'Istituto e promuovere lo scambio e la distribuzione di nuove tecnologie, metodi di

ricerca, strumenti e migliori materiali per le piante per i centri di ricerca nazionali, regionali ed internazionali in cui potrebbero essere rilevanti per conseguire le mete e gli obiettivi dell'Istituto;

c. formare giovani e promettenti scienziati nel settore della ricerca sulla produzione di riso, della tecnologia post-raccolto e di altre materie attintenti, al fine di migliorare, direttamente o indirettamente, la produzione di riso con programmi di formazione locali e congiunti;

d. gestire un centro di informazioni, comprendente una biblioteca, che offrirà agli scienziati ed agli studiosi interessati in ogni dove, tra l'altro, accesso ad una raccolta aggiornata della letteratura mondiale sul riso;

e. mantenere un centro di risorse sulla genetica del riso che raccoglierà, immagazzinerà e metterà a disposizione degli scienziati e degli istituti di tutto il mondo plasma germinale e relativo materiale genetico;

f. collaborare con i Sistemi Nazionali di Ricerca Agricola e rafforzare la cooperazione e la collaborazione fra i vari istituti di ricerca nazionali;

g. organizzare conferenze, convegni e seminari al fine di discutere dei problémi attuali e mettere a punto strategie di ricerca atte a migliorare le condizioni di vita dei coltivatori di riso in tutti gli ecosistemi.

Sezione 2. Per perseguire gli obiettivi di cui sopra, l'Istituto si avvarrà di poteri accessori:

a. acquisire o ottenere dalle autorità governative nazionali, municipali o locali, estere o nazionali o altro, nonché da società, ditte, associazioni, persone o altri organismi statuti, franchigie, licenze, diritti, privilegi,

assistenza finanziaria o di altro genere, e concessioni atte o necessarie a conseguire gli obiettivi dell'Istituto;

b. ricevere ed acquisire da persone, ditte o organismi, tramite donazione, dono, scambio, eredità, lascito, acquisto o leasing, definitivamente o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in proprietà, reali o personali, ivi compresi fondi ed effetti od oggetti di valore, utili o necessari a conseguire lo scopo e gli obiettivi dell'Istituto, e detenere, possedere, gestire, usare o disporre di tali proprietà od oggetti di valore;

c. eseguire e svolgere tutti gli atti e le attività necessarie, utili, opportune o adatte per perseguire o realizzare lo scopo e conseguire ciascuno o tutti gli obiettivi dichiarati nel presente documento, ovvero che sembreranno in qualunque momento contribuire o essere utili alle attività dell'Istituto.

ARTICOLO III

PERSONALITA' GIURIDICA

Sezione 1. L'Istituto continuerà ad essere in possesso di personalità giuridica. In particolare, avrà facoltà di:

a. stipulare contratti;

b. acquisire e disporre di proprietà mobiliari ed immobiliari;

c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.

ARTICOLO IV

SEDE

Sezione 1. La sede, gli impianti di ricerca e le piantagioni sperimentali dell'Istituto continueranno ad essere ubicate nel Comune di Los Baños, Provincia di Laguna, Repubblica delle Filippine. L'Istituto potrà disporre di altri uffici, impianti di ricerca e piantagioni sperimentali nelle Filippine o altrove, come deciderà il Consiglio di Amministrazione o se sarà di tanto in tanto necessario per svolgere i suoi affari.

ARTICOLO V

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Sezione 1. I lavori dell'Istituto saranno svolti da:

a. un Consiglio di Amministrazione;

b. i Funzionari dell'Istituto;

c. il Personale.

ARTICOLO VI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sezione 1. L'Istituto sarà gestito dal un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito denominato "il Consiglio") composto da quindici (15) Membri, ossia:

a. Tre (3) membri eletti dal Consiglio su nomina del Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR) e nove (9) membri eletti dal Consiglio uscente. Questi dodici (12) membri saranno scelti fra personalità di chiara fama e

qualificate della comunità internazionale, provenienti essenzialmente da paesi produttori di riso in tutto il mondo e da organismi donatori. Si terranno in particolare considerazione la competenza, l'esperienza, l'influenza e le conoscenze dei membri proposti, che potranno essere messe a disposizione dell'Istituto;

b. il Segretario dell'Agricoltura della Repubblica delle Filippine ed il Presidente dell'Università del Sistema delle Filippine, come membri ex officio;

c. il Direttore Generale dell'Istituto come membro ex officio.

Sezione 2. I membri eletti del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per un periodo di tre (3) anni ad iniziare dal primo gennaio successivo all'elezione, fino a quando non assumerà l'incarico il successore, ma a condizione che tutti i membri in carica all'epoca in cui il presente Statuto sarà in vigore detengano l'incarico per l'intero periodo a loro spettante. In caso di decesso, di dimissioni o di inabilità permanente di un Membro, il posto vacante potrà essere riempito con voto di maggioranza dei membri rimanenti, se costituiranno il quorum, ed il successore in tal modo eletto resterà in carica solo per il periodo spettante al suo predecessore.

ARTICOLO VII

RIUNIONI

Sezione 1. Ferme restando le disposizioni delle Sezioni 1 e 2 del precedente Articolo VI, l'elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione avrà luogo durante la riunione annuale, che si terrà il primo mercoledì di ottobre di ogni anno, a meno che il Consiglio non stabilisca una data diversa. Il Consiglio terrà le riunioni ordinarie che riterrà necessarie.

Sezione 2. Il Presidente o tre (3) Membri qualsiasi potranno convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione. In ciascuna di queste riunioni straordinarie si tratteranno solo gli argomenti specificati nella relativa convocazione.

Sezione 3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno nella sede centrale dell'Istituto o in altri luoghi scelti dal Consiglio.

Sezione 4. Ciascuna riunione annuale o ordinaria del Consiglio di Amministrazione si svolgerà con un preavviso scritto di trenta (30) giorni. Tutte le riunioni straordinarie del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno con un preavviso scritto o telegrafato di dieci (10) giorni. Il preavviso, in cui si specificherà la data ed il luogo della riunione, sarà firmato e spedito dal Segretario, ovvero telegrafato dal Segretario con ricevuta di ritorno.

Sezione 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei membri del Consiglio, presenti di persona, costituirà il quorum per dirimere le questioni. A nessun membro sarà consentito partecipare o votare per procura o con voto per assenti in nessuna riunione.

Sezione 6. In mancanza del quorum nel giorno e nel luogo stabiliti per una riunione del Consiglio di Amministrazione, i presenti potranno di volta in volta aggiornare la riunione, fino a quando non sarà presente il quorum.

Sezione 7. L'ordine del giorno della riunione annuale e ordinaria del Consiglio di Amministrazione sarà il seguente:

a. lettura del verbale precedente;
b. relazioni dei Comitati Permanenti ed altri eventuali Comitati;
c. questioni in sospeso;
d. relazione del Direttore Generale;
e. nuovi argomenti in discussione.

ARTICOLO VIII

FUNZIONARI

Sezione 1. I funzionari dell'Istituto saranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio, il Direttore Generale, il Tesoriere del Consiglio, il Segretario del Consiglio e gli altri funzionari che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno designare. Tutti i funzionari saranno eletti con voto di maggioranza di tutti i membri del Consiglio.

Sezione 2. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio, che saranno scelti fra i Membri, saranno eletti ogni anno alla riunione annuale del Consiglio oppure, se l'elezione non avverrà a quella riunione, alla successiva riunione del Consiglio, e resteramnno in carica fino alla successiva riunione annuale del Consiglio, oppure fino all'elezione dei rispettivi successori. Il Presidente, ovvero in sua assenza o per sua incapacità il Vice Presidente, presiederà tutte le riunioni del Consiglio e fungerà da supervisore per tutte le questioni di cui si occupa il Consiglio. In assenza o per incapacità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio designerà uno dei suoi membri quale Presidente ad interim.

Sezione 3. Il Direttore Generale è il Funzionario Esecutivo Capo dell'Istituto e gestirà ed amministrerà direttamente gli affari dell'Istituto, in conformità con le politiche e le decisioni del Consiglio e/o del Comitato Esecutivo. Sarà membro del Consiglio ex officio, senza diritto di voto, e di tutti i comitati permanenti del Consiglio, ad eccezione del Comitato di Revisione dei Conti.

Sezione 4. Il Tesoriere del Consiglio, che non dovrà necessariamente essere scelto fra i Membri, sarà eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio, oppure, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e resterà in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. Sarà il custode principale dei fondi, dei beni

e delle proprietà dell'Istituto. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potrà tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune.

Sezione 5. Il Segretario del Consiglio, che non dovrà essere necessariamente scelto fra i Membri, ma che dovrà essere cittadino e residente nelle Filippine, sarà eletto ogni anno alla riunione annuale del Consiglio o, in mancanza di elezione a quella riunione, ad una successiva riunione del Consiglio, e resterà in carica fino alla riunione annuale successiva, ovvero fino all'elezione del successore. I suoi poteri e doveri saranno quelli d'abitudine relativi alla sua carica. Il Consiglio potrà tuttavia chiedergli di svolgere altre mansioni e presentare le relazioni eventualmente necessarie o opportune.

Sezione 6. Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di creare altri uffici e designare i relativi funzionari, a seconda delle circostanze, ovvero se sarà necessario per promuovere lo scopo o gli obiettivi dell'Istituto.

Sezione 7. Ciascuno e tutti i funzionari del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica fino a quando deciderà il Consiglio.

ARTICOLO IX

COMITATI PERMANENTI

Sezione 1. Ci sarà un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di cinque (5) Membri nominati dal Consiglio.

Sezione 2. Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di agire per conto del Consiglio nei periodi fra una riunione e l'altra del Consiglio su questioni ad esso delegate dal Consiglio. In particolare, effettuerà periodiche revisioni di bilancio. Tutti gli atti o le risoluzioni del Comitato

saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato.

Sezione 3. Il Presidente del Consiglio sarà Presidente del Comitato Esecutivo, e presiederà tutte le riunioni di detto Comitato. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.

Sezione 4. Il Comitato Esecutivo si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri.

Sezione 5. Tutte le vancanze in seno al Comitato Esecutivo saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato Esecutivo. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.

Sezione 6. Ci sarà un Comitato per i Programmi, composto da un minimo di cinque (5) Membri nominati dal Consiglio.

Sezione 7. Il Comitato per i Programmi avrà il compito di elaborare, approvare, esaminare, valutare e rivedere tutti i programmi e le attività di ricerca e di formazione dell'Istituto, nonché di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni del Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato.

Sezione 8. Il Comitato per i Programmi eleggerà fra i suoi membri un Presidente, che presiederà tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.

Sezione 9. Il Comitato per i Programmi si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri.

Sezione 10. Tutte le vancanze in seno al Comitato per i Programmi saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per i Programmi. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.

Sezione 11. Ci sarà un Comitato di Revisione dei Conti, composto da quattro (4) Membri nominati dal Consiglio.

Sezione 12. Il Comitato di Revisione dei Conti avrà il compito di rivedere e controllare periodicamente i conti e la situazione finanziaria, nonchè la gestione ed i sistemi e le procedure operative dell'Istituto, e di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni di detto Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri dello stesso. Il Comitato svolgerà le sue funzioni di concerto ed in collaborazione con revisori esterni e/o consulenti dell'Istituto all'uopo preposti.

Sezione 13. Il Comitato di Revisione dei Conti eleggerà fra i suoi membri un Presidente, che presiederà tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.

Sezione 14. Il Comitato di Revisione dei Conti si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno uno (1) dei suoi membri.

Sezione 15. Tutte le vancanze in seno al Comitato di Revisione dei Conti saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato di Revisione dei Conti. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.

Sezione 16. Ci sarà un Comitato per le Nomine, composto da quattro (4) membri nominati dal Consiglio.

Sezione 17. Il Comitato per le Nomine avrà il dovere di proporre ogni anno un gruppo di nomi per tutte le posizioni vacanti del Consiglio e dei suoi Comitati Permanenti, da sottoporre all'esame ed alla decisione del Consiglio.

Sezione 18. Il Comitato per le Nomine eleggerà fra i suoi membri un Presidente, che presiederà tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacità, i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione.

Sezione 19. Il Comitato per le Nomine si riunirà almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente, o su richiesta di almeno uno (1) dei suoi membri.

Sezione 20. Tutte le vancanze in seno al Comitato per le Nomine saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per le Nomine. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato.

Sezione 21. I membri di tutti i comitati permanenti saranno eletti dal Consiglio durante la sua riunione annuale.

Sezione 22. Se necessario, il Consiglio potrà di tanto in tanto istituire altri comitati permanenti.

ARTICOLO X

IL PERSONALE

Sezione 1. Il personale sarà composto dal Direttore Generale e dal personale tecnico ed amministrativo di cui l'Istituto potrà aver bisogno.

ARTICOLO XI

FINANZIAMENTO

Sezione 1. Le risorse finanziarie dell'Istituto proverranno dai contributi dei membri del CGIAR, alla cui approvazione sarà sottoposto il bilancio annuale dell'Istituto. L'Istituto sarà anche autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, al fine di perseguire i suoi obiettivi e le sue attività.

Sezione 2. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno condotte in conformità con le politiche approvate dal Consiglio.

Sezione 3. Una ditta di contabilità internazionale e indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale, effettuerà una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto. Gli esiti di dette revisioni saranno approvate dal Consiglio e distribuite agli organismi che il Consiglio riterrà opportuni.

ARTICOLO XII

RELAZIONI CON GLI STATI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Sezione 1. Nei limiti del presente Accordo, l'Istituto collaborerà con altre organizzazioni internazionali con competenze specialistiche in settori collegati e stringerà rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, agenzie o altri organismi, al fine di promuovere l'efficiente attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Istituto.

Sezione 2. L'Istituto stipulerà opportuni accordi con i governi di altri paesi con cui ha rapporti di collaborazione o in cui può creare filiali.

Sezione 3. Nessuno dei firmatari del presente Accordo, né nessun membro del CGIAR incorrerà in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto.

Sezione 4. Gli accordi di cui ai paragrafi immediatamente precedenti e tutti gli altri importanti contratti stipulati dall'Istituto conterranno disposizioni attestanti che (a) l'Istituto possiede una personalità giuridica indipendente e (b) né i firmatari del presente Accordo, né i membri del CGIAR incorreranno in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto.

ARTICOLO XIII

STATUTO NORMATIVO ED ALTRE NORME E REGOLAMENTI

Sezione 1. L'Istituto sarà regolamentato dal presente Statuto e dalle altre norme e regolamenti che potranno essere di volta in volta promulgati dal Consiglio di Amministrazione, e che dovranno essere osservati dall'Istituto, dai funzionari e dal personale.

Sezione 2. Il presente Statuto potrà essere emendato o modificato con voto positivo della maggioranza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compresi i membri ex officio, purché la notifica dell'amendamento proposto, corredata dal testo completo, sia stata spedita a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto settimane prima della riunione in cui deve essere esaminato l'emendamento, ovvero che la notifica non sia stata ritirata per iscritto da tutti i membri del Consiglio.

ARTICOLO XIV

SIGILLO SOCIALE

Sezione 1. Il sigillo sociale consisterà di un disegno circolare su cui sarà iscritto il nome

dell'Istituto, l'anno 1960 ed un motivo raffigurante il riso o una piantagione di riso.

ARTICOLO XV

SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO

Sezione 1. L'Istituto potrà essere sciolto con voto positivo di almeno tre quarti di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi i membri ex officio, ad una riunione convocata a tal fine, qualora si decida che gli scopi dell'Istituto sono stati soddisfacentemente conseguiti, ovvero qualora si decida che l'Istituto non sarà più in grado di funzionare efficacemente.

Sezione 2. Nel caso in cui l'Istituto cessi di esistere per qualunque motivo, tutti i suoi impianti, attrezzature ed altri beni diventeranno di proprietà dell'Università del Sistema delle Filippine, senza alcun pagamento, ad eccezione dei fondi o altri beni, quali la banca del gene e le risorse genetiche dell'Istituto, che sono stati affidati all'Istituto o ad esso donati, e sono soggetti ad altre condizioni per quanto riguarda la loro eliminzione in caso di scioglimento dell'Istituto.

98G0482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 1998.

Ritiro dal mercato di alcune tipologie di giocattoli di importazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, nel caso in cui sia accertata la pericolosità di un prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, il ritiro dal mercato del prodotto stesso;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli ed in particolare l'art. 10 relativo al ritiro dei giocattoli dal mercato, così come integrato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, di attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che individua la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato con funzioni di controllo in materia di tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la segnalazione datata 5 giugno 1998 fatta dalla Guardia di finanza di Roma con la quale è stato altresì richiesto a questo Ministero di procedere all'effettuazione di prove atte a verificare il possesso dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ad un numero di centodiciannove articoli di giocattoli importati dalle Società: «CINA EUROPA S.a.s», «CINQUE CONTINENTI Import-Export» di Lin Jian Hua, «HU I FENG» di Liu Tian - She, «HUA YI Import-Export» S.r.l., «IL RUBINO» di Feng Xianru, «LA GRANDE ARCOBALENO» S.r.l., «MEI SHUN» S.r.l.», e «SHUNG CHANG» S.r.l., tutte con sede in Roma;

Visti i rapporti di prova, individuati con i numeri progressivi dal 2626/98 al 2684/98 relativi a cinquantanove dei suddetti giocattoli, trasmessi in data 16 ottobre 1998 dall'Istituto di ricerche e collaudi M Masini S.r.l., effettuati su incarico del 6 giugno 1998 di questo Ministero, che qui si intendono integralmente richiamati, dai quali emerge la non rispondenza dei prodotti al citato decreto legislativo n. 313/91, ed in particolare riguardanti violazioni all'art. 2, 3, 5, allegati II e IV;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni specificate si dispone il ritiro dal mercato dei seguenti giocattoli importati da:

«Cina Europa» S.a.s.:

robot in plastica - «Tumbling gorilla» - n. serie: AT 961, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV, del decreto legislativo n. 313/191991;

confezione di Robot in plastica - n. serie: 9538, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5 allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

locomotiva in plastica - «Mighity loco» - n. serie: AT 968, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punti 1 e 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

«Cinque Continenti» di Di Lin Jian Hua:

pappagallo su trespolo - «Talking bird» - n. serie: 029510, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

bambola con altezza di 280 mm - «Baby toys» - n. serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

bambolina in culla di paglia - «Baby Angela» - n. serie: 9451, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

pistola lancia proiettili - «Space Challenger» - n. di serie: 2718, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1 e 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

pistola in plastica nera - «Action Pistol» - n. di serie: SLW 815, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobilina in plastica nera - «Jumping Jack Flash» - n. di serie: 629, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

bambolina con gattino - «Baby Toys» - n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobilina radiocomandata - «Radio Control Super» - n. di serie: WDF 5082, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

pistola in plastica argentata - «Star Force» - n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobile radiocomandata - «Turbo Car» - n. di serie: HK 317 A, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

pistola in plastica trasparente - «Super Space Gun» - n. di serie: 9708, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobilina in plastica trasparente - «Mini Vilesating Cas» - n. di serie: 3590, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobile radiocomandata - «Turbo King» - n. di serie: HK 316 A, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

«Hu I Feng» di Di Liu Tian She:

aeroplanino in plastica metallizzato - «Eagle King» - n. di serie: 380 S, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

«Hua Yi Import - Export» S.r.l.:

orsetto giallo - «Lion Football Fan» - n. di serie: TY - 96 - 62, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

gorilla nero di altezza di 260 mm - «Tap Dance» - n. di serie: HD 9704, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

gorilla bianco di altezza di 220 mm - «Ma Gogo» - n. di serie: TY 9765, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

bambola pattinatrice - «Bobo Skate» - n. di serie: 421, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

ranocchio su supporto di plastica - «Western Danger» - n. di serie: 96024, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

maialino in plastica - «Pig Doctor» - n. di serie: 168 212, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

tiro a segno in plastica - «Superior Darts Game» - n. di serie: 888, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1 e 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

bambolotto di plastica - «Crawling Baby» - n. di serie: 89004, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobile in plastica - «Turbo Sport» - n. di serie: 5503, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

gufo in plastica iridescente - «Flapping Owl» - n. di serie: AT 947, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

serie di quatto autocarri in plastica - «Fen Jee» - n. di serie: 330, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

palla con coda di peluche - «Chaser Ball» - n. di serie: AT 962 B, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

giostra di animali - «Animal Funny Band» - n. di serie: SLW 831, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I e parte II punto 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

robot in plastica - «Mistery Bump - N - Go - Action» - n. di serie: T 401, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

aeroplano in plastica - «Super Sky Bus» - n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali

di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobilina in plastica - «Space Police» - n. di serie: KF 168, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

«Il Rubino» di Feng Xianru:

elefantino in plastica - «Happy Player» - n. di serie: 8927, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

giraffa in plastica - «Novel Giraffe» - n. di serie: 9688, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

giocattolo in plastica - «Fishing Game» - n. di serie: 10273, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

giocattolo di abilità - «Fun Go» - n. di serie: 6136, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

«La Grande Arcobaleno» S.r.l.:

trenino in plastica - «Woiniu» - n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1 e 3, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

autobotte filocomandata in plastica - «Pocket Sketcher» n. di serie: 6110, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

formica in plastica - «Funny Ant» n. di serie: WDF 888, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

pistola in plastica - «Eight Sound Gun» n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

aeroplano in plastica - «North American» n. di serie: 893, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

telefono in plastica - «Musical Play Phone» n. di serie: 9725, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

telefono in plastica - «Telephone» n. di serie: 863, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

macchina fotografica in plastica - «Camera Ufo» n. di serie: 9812, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

«Mei Shun» S.r.l.:

cagnolino a superficie pelosa - «Spaniel» n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

bambola su bicicletta in plastica - «Musical Sweet Rider» n. di serie sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

babbo Natale di altezza 410 mm - «Christmas» n. di serie 94603 B, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

cagnolino in plastica - «Rolling Fun» n. di serie 623, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

automobilina in plastica - «Laser Stunt Car» n. di serie 9607 non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

videogioco in plastica - «Mobil Gamer» n. di serie MR 96 non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, e parte II punto 1, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

portachiavi metallico con videogioco in plastica - «Pocket Pal» n. di serie 013 non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/91.

«Shun Chang» S.r.l.:

palla con coda di peluche - «Weasel Ball» - n. di serie: 889, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

due foche giocoliere in plastica - «Seal» - n. di serie: WDF 8801, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

robot in plastica - «Super Sentai» - n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991.

radiolina in plastica - «Magic Disco» - n. di serie: 8929 A, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

carro armato in plastica - «Battle Tank» - n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

carro armato in plastica - «Battle Tank» - n. di serie: WDF 8601, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

mitraglietta in plastica - «Dimotida» - n. di serie: sprovvisto, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui agli articoli 2, 3 e 5, allegato II, parte I, allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tribunale arnministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Il presente decreto è notificato alle società importatrici sopra individuate ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 dicembre 1998

Il direttore generale: LIROSI

98A10733

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Recepimento della direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980 che ha recepito la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio,

concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 sopramenzionata;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

I controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da paesi terzi, di cui al titolo ottavo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, eseguiti dagli «ispettori fitosanitari» di cui al titolo settimo del medesimo decreto presso centri di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono soddisfare almeno le condizioni minime fissate nel presente decreto.

Art. 2.

I centri di ispezione identificati nei punti di entrata di cui all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, devono:

a) avere le competenze tecniche e le capacità necessarie, in particolare, per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;

b) disporre di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'art. 4;

c) disporre di impianti per un'idonea conservazione e per il deposito in quarantena di spedizioni e, se necessario, per la distruzione od altro idoneo trattamento (chimici, fisici o altro) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa;

d) essere in possesso:

della legislazione nazionale attualmente in vigore nel settore fitosanitario che recepisce la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio e sue modificazioni, nonché dei provvedimenti emanati dal Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale (lotte obbligatorie, circolari, legislazioni paesi terzi, ecc.);

di una raccolta aggiornata delle istruzioni comunitarie destinate agli esperti ed agli ispettori nazionali (vademecum ispettori, ecc.);

di un elenco aggiornato dei laboratori specializzati operanti nel territorio regionale (con i rispettivi indirizzi e numeri di telefono) ufficialmente riconosciuti per l'esecuzione di esami destinati a determinare l'eventuale presenza di organismi nocivi o ad identificarli. In particolare i servizi fitosanitari regionali devono predisporre un'idonea procedura per garantire l'integrità e la sicurezza dei campioni durante il trasporto al laboratorio e durante gli esami;

di informazioni aggiornate sulle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da paesi terzi che sono stati oggetto di: intercettazione ufficiale (da parte di altri Stati membri o di altre regioni sul territorio nazionale), di esami ufficiali in laboratori specializzati, con l'indicazione dei risultati, purché tali informazioni siano pertinenti per i controlli fitosanitari nel luogo in cui sono effettuati;

e) adattare al più presto il programma previsto di controlli fitosanitari in modo da poter far fronte alle esigenze effettive, in funzione di nuovi rischi fitosanitari o eventuali cambiamenti di quantità di vegetali, prodotti vegetali e altre voci presentati ai punti di entrata nazionali abilitati.

Art. 3.

Gli «ispettori fitosanitari», incaricati di eseguire le ispezioni presso i centri di ispezione di cui all'art. 1, devono avere:

a) la competenza tecnica, in particolare, per la ricerca degli organismi nocivi;

b) la capacità necessaria per l'identificazione degli organismi nocivi o la possibilità di disporre di tale capacità mediante strutture di analisi adeguate;

c) l'accesso diretto ai documenti previsti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 4.

Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, devono comprendere almeno:

a) attrezzature amministrative:

1. un sistema rapido di comunicazione con:

il servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole;

i laboratori specializzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*;

le autorità doganali;

gli altri servizi fitosanitari regionali;

la Commissione U.E.;

gli altri Stati membri;

2. un dispositivo di riproduzione dei documenti;

b) attrezzature di ispezione:

spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità;

illuminazione adeguata;

tavoli d'ispezione;

attrezzature idonee per i controlli visivi, la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari, la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori nei laboratori specializzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d);*

c) apparecchiature per il campionamento delle spedizioni:

materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione;

materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori specializzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*;

sigilli, timbri ufficiali, illuminazione adeguata.

Art. 5.

Le strutture dei servizi fitosanitari regionali entro il 31 maggio 1999 devono essere adeguate secondo quanto previsto dal presente decreto.

Dopo tale data, i punti di entrata che non saranno conformi alle condizioni previste dal presente decreto, verranno eliminati dall'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 200

98A10703

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 1998.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo l'abilitazione dell'organismo competente (IMQ, Istituto superiore PT, Cesi e Istituto G. Ferraris) indicati nel decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Centro ricerche Fiat - Società consortile per azioni in data 3 gennaio 1997, dalla società CESI S.p.a. - Centro elettrotecnico sperimentale italiano in data 24 aprile 1997, dalla società C.E.I.A. Sez. La.C.E. S.p.a. in data 6 agosto 1997, dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. in data 31 dicembre 1996, dalla società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l. in data 8 agosto 1996;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulato dalla Commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 15 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

1. L'organismo Centro ricerche Fiat - Società consortile per azioni, con sede legale in Strada Torino - 10043 Orbassano (Torino), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia

di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

Apparecchiature ed installazioni elettriche;

Apparecchiature industriali;

Apparecchiature e sistemi di misura e controllo per impianti industriali;

Apparecchiature elettroniche di potenza;

Apparecchiature per la trazione elettrica ed il controllo del traffico;

Apparecchiature per l'elaborazione dell'informazione;

Apparecchiature medicali;

Strumenti di misura ed apparecchiature di prova;

Prodotti elettrici/elettronici e componenti;

Apparecchi elettrodomestici ed apparecchiature per uso domestico, con l'esclusione dei radioricevitori televisivi e dei videoregistratori;

Veicoli a motore;

Sistemi e componenti accessori per veicoli a motore;

Sistemi di antifurto e di allarme per veicoli;

Veicoli ed infrastrutture ferroviarie, tranviarie, metropolitane.

2. L'organismo CESI - Centro elettrotecnico sperimentale italiano S.p.a., con sede legale in via Rubattino 54 - 20134 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

Apparecchiature ed installazione elettriche;

Apparecchiature industriali;

Apparecchiature e sistemi di misura controllo per impianti industriali;

Apparecchiature elettroniche di potenza;

Apparati avionici ed aerospaziali;

Veicoli a motore;

Macchine agricole da giardinaggio e per movimento terra;

Apparecchiature per la trazione elettrica e il controllo del traffico;

Apparecchiature radio e ricevitori di radiodiffusione;

Apparecchiature per l'elaborazione dell'informazione;

Apparecchiature di telecomunicazioni;

Apparecchiature medicali;

Strumenti di misura e apparecchiature di prova;

Prodotti elettrici/elettronici e componenti;

Elettrodomestici ed apparecchiature per uso domestico;

Illuminazione, lampade fluorescenti ed accessori.

3. L'organismo C.E.I.A S.p.a. sez. La.C.E. - Costruzioni elettroniche industriali automatismi, con sede legale in Civitella in Val di Chiana, strada provinciale di Pescaiola, 54/G-56 - 52040 Viciomaggio (Arezzo), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

Apparecchiature industriali;

Apparecchiature mediche e scientifiche;

Apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

Elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;

Apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

4. L'organismo Istituto di ricerca e collaudi M. Masini S.r.l. con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

Apparecchiature industriali;

Apparecature di tecnologia dell'informazione;

Struimenti di misura e apparecchiature di prova;

Apparecchiature mediche e scientifiche;

Prodotti elettrici/elettronici e componenti;

Elettrodomestici ed apparecchiature per uso domestico;

Illuminazione lampade fluorescenti;

Apparecchi didattici elettronici.

5. L'organismo I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/a - 29010 Pontenure (Piacenza), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

Apparecchiature industriali;

Apparecchiature mediche e scientifiche;

Apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

Elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

Apparecchi didattici elettronici;

Apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Roma, 11 novembre 1998

Il dirigente generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle comunicazioni
RIGHETTI

Il dirigente generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

98A10702

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa ortofrutticola San Quintino», in Alliste, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 17 febbraio 1997 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa ortofrutticola San Quintino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alliste (Lecce);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa ortofrutticola San Quintino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alliste (Lecce), costituita per rogito notaio Aromolo Italo in data 6 ottobre 1971, registro n. 56903, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Frassanito Cinzia nata a Lecce il 13 ottobre 1959 ed ivi residente con studio in via Pitagora n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10718

DECRETO 20 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Centro commerciale Venaria», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Revigliono Agostino in data 22 dicembre 1980, rep. n. 31151, registro imprese di Torino n. 847/81, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4179/181278;

2) società cooperativa mista «Prisma», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Sicignano Mario in data 24 gennaio 1983, rep. n. 12509, registro imprese di Torino n. 1168/83, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4568/197293;

3) società cooperativa mista «Orione» con sede in Sant'Ambrogio, costituita per rogito notaio Donetti Gianni in data 5 febbraio 1986, rep. n. 2874, registro imprese di Torino n. 2307/86, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4972/18870;

4) società cooperativa mista «Solidarietà sociale ipotesi e sviluppo», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Restano Giovanni Battista in data 26 giugno 1986, rep. n. 29085, registro imprese di Torino n. 3746/86, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5011/221668;

5) società cooperativa agricola «La Serra di Ivrea», con sede in Azeglio, costituita per rogito notaio Cignetti Pierluigi in data 19 settembre 1986, rep. n. 18675, registro imprese di Torino n. 4233/86, tribunale di Ivrea, B.U.S.C. n. 5019/222357;

6) società cooperativa mista «CO.FI.RI. Porto turistico di Lavagna», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Goveani Roberto in data 16 marzo 1988, rep. n. 3480, registro imprese di Torino n. 1991/88, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5199/233530;

7) società cooperativa mista «Pentaprisma 1», con sede in Burolo, costituita per rogito notaio Restano Giovanni Battista in data 21 gennaio 1988, rep. n. 33581, registro imprese di Torino n. 5309, tribunale di Ivrea, B.U.S.C. n. 5226/234679;

8) società cooperativa produzione lavoro «Alfa», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Restano Alfredo in data 5 luglio 1988, rep. n. 176133, registro imprese di Torino n. 3592/88, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5250/235620;

9) società cooperativa mista «Multisport Venaria», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Meduri Andrea, in data 24 gennaio 1990, rep. n. 10028, registro imprese di Torino n. 1221/90, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5434/245700;

10) società cooperativa mista «La Quercia», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Travostino Mario, in data 29 maggio 1990, rep. n. 67672, registro imprese di Torino n. 2782/90, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5498/248597;

11) società cooperativa mista «Cima», con sede in Chivasso, costituita per rogito notaio Malusa Guido, in data 7 febbraio 1992, rep. n. 16710, registro imprese di Torino n. 115592, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5745/257939.

Torino, 20 novembre 1998

Il dirigente: ROSSI

98A10654

DECRETO 23 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rihabitat», in Perugia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Rihabitat», con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Antonioni Giancarlo in data 19 aprile 1991, rep. n. 229885, registro società 22502 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 23272/253192/4-1.

Perugia, 23 novembre 1998

Il direttore: DE VECCHI

98A10655

DECRETO 23 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cassa di mutualità campana», in Mirabella Eclano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale in data 22 luglio 1998 con il quale la società cooperativa «Cassa di mutualità campana», con sede in Mirabella Eclano (Avellino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Errico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 4 agosto 1998, con la quale il commissario liquidatore ha fatto presente che la cooperativa in questione è stata dichiarata fallita con sentenza n. 445 del 17 luglio 1998 dal tribunale di Ariano Irpino (Avellino), in data, quindi, antecedente al decreto direttoriale sopracitato;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto direttoriale 22 luglio 1998;

Decreta:

Il decreto direttoriale 22 luglio 1998, con il quale la società cooperativa «Cassa di mutualità campana», con sede in Mirabella Eclano (Avellino), costituita per rogito notaio dott. Franco Colarusso, iscritta al n. 820

del registro società presso il tribunale di Ariano Irpino (Avellino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile e art. 194 e seguenti del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Errico ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Roma, 23 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10719

DECRETO 23 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricoltori e allevatori Alta Langa e Valle Bormida - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sale delle Langhe, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 giugno 1998 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricoltori e allevatori Alta Langa e Valle Bormida - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Sale delle Langhe (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricoltori e allevatori Alta Langa e Valle Bormida - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Sale delle Langhe (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Gian Carlo Lasagna in data 26 luglio 1974, repertorio n. 7288, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Donatella Lanza, nata a Cuneo il 2 giugno 1945, ed ivi residente in via Caraglio n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10720

DECRETO 23 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.R. Casa cooperativa a r.l.» già «C.E.R. Casa - Consorzio cooperative edilizia residenziale a r.l.», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 luglio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.E.R. Casa cooperativa a r.l.» già «C.E.R. Casa - Consorzio cooperative edilizia residenziale a r.l.», con sede in Varese, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidzione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.R. Casa cooperativa a r.l.» già «C.E.R. Casa - Consorzio cooperative edilizia residenziale a r.l.», con sede in Varese, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bortoluzzi in data 22 marzo 1974, repertorio n. 62.047/5060, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Castagna Luigi, nato il 23 dicembre 1964 a Catanzaro, con studio in via Piave, 2, Varese, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10721

DECRETO 23 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Parma servizi - S.c. a r.l.», in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 ottobre 1998 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Parma servizi - S.c.a r.l.», con sede nel comune di Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Parma servizi - S.c. a r.l.», con sede nel comune di Parma, costituita per rogito notaio dott. Armando Trasatti in data 13 dicembre 1988, repertorio n. 135531, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Amerigo Penta, nato a Brindisi il 13 luglio 1959, con studio in Bologna, via Strada Maggiore n. 58, ne è nominato dal commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione della circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Gdynia (Polonia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Gdynia (Polonia) a decorrere dal 1° gennaio 1999 è così determinata: i voivodati settentrionali di Zachodnio-Pomorskie e Pomorskie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro: DINI

98A10705

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Mount Isa (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Antonio Maurizio Celotto, agente consolare onorario in Mount Isa (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei citadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con eslcusione di quelli notarili;

5) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro: DINI

98A10706

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sasedinas»

Decreto n. 187 del 25 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SASEDINAS boli per uso orale.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Aprilia (Latina).

Composizione:

1 bolo contiene:

principi attivi: niclosamide 2250 mg, levamisolo cloridrato 150 mg;

eccepienti: q. b. a 1 bolo.

Specie di destinazione: ovini e caprini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni miste da nematodi gastrointestinali (Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Strongyloides spp.), nematodi polmonari (Dictyocaulus filaria) e cestodi (Meniezia spp.).

Tempo di attesa:

carni: 7 giorni;

latte: 96 ore.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10710

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Abinac collirio»

Decreto n. 188 del 25 novembre 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario ABINAC COLLIRIO (acitilcisteina) collirio per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Trebbifarma S.r.l., con sede legale in via Francesco Nullo, 23 - Genova, codice fiscale n. 03521240105.

Produttore: Mastelli S.r.l. - Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102301013.

Composizione: 100 ml di collirio contengono:

principio attivo: acetilcisteina 5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: affezioni corneali da alterata secrezione lacrimale, secchezza oculare e accumuli mucosi. Lesioni corneali di natura traumatica, infettiva o chirurgica. Cheratopatie a diversa eziologia. Edema della cornea.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10709

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Mamyzin», «Mamyzin A», «Mamyzin L».

Decreto n. 189 del 25 novembre 1998

Specialità medicinali per uso veterinario: MAMYZIN, MAMYZIN A, MAMYZIN L.

Titolare A.I.C.: ditta estera Leo Pharmaceutical Products - Ballerup (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. di Firenze.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: le specialità medicinali suddette sono ora prodotte anche presso lo stabilimento Leo Laboratories Limited - Dublino (Irlanda).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni delle specialità medicinali vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di ciacuna di esse indicati:

«Mamyzin»:

10 flaconi + solvente, A.I.C. n. 101118014;

5 flaconi + solvente, A.I.C. n. 101118026.

«Mamyzin A»:

4 iniettori, A.I.C. n. 101117012;

20 iniettori, A.I.C. n. 101117024;

40 iniettori, A.I.C. n. 101117036.

«Mamyzin L»:

4 iniettori, A.I.C. n. 101119028;

20 iniettori, A.I.C. n. 101119030;

40 iniettori, A.I.C. n. 101119016.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cortico CE»

Decreto n. 190 del 25 novembre 1998

Medicinale per uso veterinario: CORTICO CE, 2 e 5 flaconcini da 10 ml, A.I.C. n. 102175015 e n. 102175027.

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a. con sede legale in Torino, codice fiscale 00779340017.

Modifiche apportate: Specie di destinazione e relative confezioni:

1 scatola da 2 flaconcini da 10 ml, A.I.C. n. 102175015 per cani e gatti;

1 scatola da 5 flaconcini da 10 ml, A.I.C. n. 102175027 per cavalli sportivi.

Avvertenze: per la sola confezione destinata al cavallo sportivo: «Il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare: In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento».

Regime di dispensazione:

scatola 2 flaconcini da 10 ml per cani e gatti: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile;

scatola 5 flaconcini da 10 ml per cavalli sportivi: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10707

MINISTERO DELL'INTERNO

167º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98 e n. 256/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10994** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ARMI SPORT» MOD. SHARP 1874 CAVALRY
Calibro: .45/70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 559
Lunghezza dell'arma: MM 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA»
Classe: **C 5**

N. **10995** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. WITNESS P CARRY COMP
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 110 CON FRENO DI BOCCA MM 122
Lunghezza dell'arma: MM 215 CON FRENO DI BOCCA MM 227
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10996** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. WITNESS 1911
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10997** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPF
Calibro: 12/12.30 R BLASER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: DA MM 1050 A MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe: **C 8**

N. **10998** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPF
Calibro: 20/20/MM 6,5 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: DA MM 1050 A MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe: **C 8**

N. **10999** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPF
Calibro: 20/20/MM 6,5 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: DA MM 1100 A MM 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe: **C 8**

N. **11000** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPF
Calibro: 20/20.30 R BLASER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: DA MM 1050 A MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe: **C 8**

N. **11001** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «BROWNING» MOD. CCS EXPRESS
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 5**

N. **11002** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. TROMBONE
Calibro: .22 LR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11003** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11004** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94
Calibro: .444 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11005** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 1886
Calibro: .45/70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11006** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «BROWNING» MOD. GOLD
Calibro: 12
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 7**

N. **11007** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HABOS» MOD. BIG-EXPRESS
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 5**

N. **11008** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HABOS» MOD. BIG-EXPRESS
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 5**

N. **11009** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HABOS» MOD. BIG-EXPRESS
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 5**

N. **11010** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HABOS» MOD. BIG-EXPRESS
Calibro: .45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 5**

N. **11011** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/98 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 SCOUT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 e 10 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 485
Lunghezza dell'arma: MM 1005
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11012** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. BUFFALO
Calibro: .30-378 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11013** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. BUFFALO
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 700
Lunghezza dell'arma: MM 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11014** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. BUFFALO
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11015** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. BUFFALO
Calibro: .416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11016** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11017** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: MM 7 × 66 SE VOM HOFE (MM 7 VOM HOFE SE)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 700
Lunghezza dell'arma: MM 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11018** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11019** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: MM 9,3 × 64 BRENNEKE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11020** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11021** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11022** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: .300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11023** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11024** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ELK
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11025** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. KAISERBUCHESE
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11026** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. KAISERBUCHSE
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11027** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. KAISERBUCHSE
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11028** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. KAISERBUCHSE
Calibro: .30/06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11029** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. KAISERBUCHSE
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11030** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ROEBUCK (M)
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11031** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ROEBUCK (M)
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11032** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ROEBUCK (M)
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11033** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. ROEBUCK (M)
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11034** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester, mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11035** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 Freres; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11036** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 Freres; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11037** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11038** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Wichester; 257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11039** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .243 WICHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 Freres; mm 6,5 x 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11040** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; mm 7 Remington Magnum.

N. **11041** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11042** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 Freres; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11043** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: 243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11044** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: 243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11045** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: 222 Remington; mm 6 × 62 Freres; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11046** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: 243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Wichester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11047** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: 243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11048** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. R 93

Calibro: .416 REMINGTON MAGNUM

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 627

Lunghezza dell'arma: MM 1070

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11049** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. R 93

Calibro: .458 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 627

Lunghezza dell'arma: MM 1070

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11050** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. R 93

Calibro: MM 5,5 x 57

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 577

Lunghezza dell'arma: MM 1020

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11051** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11052** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; 243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11053** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11054** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11055** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 6,5 × 65 RWS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6 × 62 FRERES; mm 6,5 × 57; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11056** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; 243 Winchester; mm 6 × 62 FRERES; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum.

N. **11057** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 7 × 57
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 FRERES; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11058** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 FRERES; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11059** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11060** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11061** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6 × 62 Freres; mm 6 × 6 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum.

N. **11062** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 Freres; mm 6,5 × 65 RWS; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11063** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11064** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 577
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11065** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 627
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11066** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 10,3 × 60 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 700
Lunghezza dell'arma: MM 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .243 Winchester; mm 6,5 × 65 RWS; .308 Winchester; .257 Weatherby Magnum; mm 7 Remington Magnum.

N. **11067** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6,5 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11068** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 5,6 × 52 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 6,5 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11069** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; 270 Winchester.

N. **11070** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 6 R Freres.

N. **11071** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6,5 × 65 R RWS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11072** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11073** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; .30 R Blaser; .300 Weatherby Magnum.

N. **11074** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11075** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .300 Weatherby Magnum.

N. **11076** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11077** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11078** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11079** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 8 × 75 RS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11080** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 x 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11081** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 10,3 × 60 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 670
Lunghezza dell'arma: MM 1115
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11082** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .22 HORNET
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11083** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .30 R BLASER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 5,6 × 52 R; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .308 Winchester.

N. **11084** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11085** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; 22 Hornet; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11086** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11087** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11088** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser; .222 Remington; mm 7 × 65 R; mm 6 × 62 R Freres.

N. **11089** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 62 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11090** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N. **11091** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 ottobre 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. K 95

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1045

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington; mm 6 × 62 R Freres; mm 7 × 65 R; mm 7 Remington Magnum; .30 R Blaser.

N O T E

Al n. 3773 del Catalogo è iscritto il fucile express giustapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «MATTARELLI» mod. Metro cal. .444 Marlin (canne mm 600), ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile express giustapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «HABOS» mod. Big-Express cal. .444 Marlin (canne mm 600).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 1998.

Al n. 6729 del Catalogo dove è iscritto il fucile semiautomatico «SPRINGFIELD» mod. M 14 cal. .308 Winchester (7,62 × 51) (canna mm 625 con compensatore) è inserita la seguente nota: L'arma può essere prodotta anche dalle seguenti fabbriche: Federal Ordinance (U.S.A.), Norinco (CINA).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 1998.

Al n. 6723 del Catalogo dove è iscritta la carabine semiautomatica «SIMONOV» mod. S.K.S. cal. mm 7,62 × 39 (canna mm 520) è inserita la seguente nota: L'arma può essere o può essere stata prodotta anche dagli Arsenali romeni, bulgari, ungheresi, polacchi, e tedeschi dell'est.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 1998.

Al n. 10808 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «FRATELLI TANFOGLIO» mod. Force 38, cal. .38 Super Auto (canna mm 113) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. Witness P.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 1998.

Ai numeri 10667, 10668, 7613, 7614, 7615, 7616, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366 e 10042 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. Eurobolt.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 10 settembre 1998.

RETTIFICHE

Nella nota inserita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1998 relativa al n. 7917 del Catalogo dove è scritto: L'arma può essere denominata anche mod. F-G Cougar; leggasi: L'arma può essere denominata anche mod. 8040 F-G Cougar.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 10928 del Catalogo dove è scritto Calibro: .257 WHEATHERBY MAGNUM, leggasi: Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM.

Al n. 10983 del Catalogo dove è scritto: Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/6 × 57 R, leggasi: Calibro: mm 5,6 × 50 R Magnum/6,5 × 57 R.

Al n. 10962 del Catalogo dove è scritto Calibro: mm 9,3 × 74 R/5,6 × R Magnum, leggasi: Calibro: mm 9,3 × 74 R/5,6 × 50 R Magnum.

Al n. 10659 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «FEG» mod. Mark II APK, leggasi: Denominazione: «FEG» mod. Mark II AP.

98A10657

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 dicembre 1998

Dollaro USA	1635,46
ECU	1943,58
Marco tedesco	990,29
Franco francese	295,28
Lira sterlina	2754,93
Fiorino olandese	878,62
Franco belga	48,010
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,25
Lira irlandese	2459,57
Dracma greca	5,907
Escudo portoghese	9,657
Dollaro canadese	1063,02
Yen giapponese	14,135
Franco svizzero	1225,98
Scellino austriaco	140,76
Corona norvegese	211,04
Corona svedese	203,81
Marco finlandese	325,75
Dollaro australiano	1012,35

98A10813

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

Modificazione al regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto

Il consiglio direttivo con deliberazione C.D. n. 484/98 del 29 ottobre 1998 ha approvato la modifica del «regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e delle strutture» dell'Istituto nazionale per la fisica della materia, con l'introduzione all'art. 6 del disposto di seguito indicato:

«5. In caso di assenza e/o impedimento del presidente, per qualsiasi causa o ragione, i poteri a lui conferiti vengono esercitati dal vice-presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 7, comma 2, del presente regolamento».

98A10725

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3384 del 20 novembre 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Riabita - Soc. coop. a r.l.» con sede in Sutrio, costituita il 9 aprile 1994 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paoloni Andrea residente in Paluzza, via Roma n. 96.

Con deliberazione n. 3382 del 20 novembre 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Ce.S.Conf. Centro Servizi Confesercenti - Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 26 febbraio 1985 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ciuti Caterina con studio in Trieste, via Cappello n. 12.

Con deliberazione n. 3383 del 20 novembre 1998 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore, della «Coop. servizi sociali Cisals - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa il dott. Zini Marco con studio in Gorizia, via Faidutti n. 33, in sostituzione del dott. Paolo Muni che non ha accettato l'incarico.

Con deliberazione n. 3381 del 20 novembre 1998 la giunta regionale ha nominato la rag.ra Sechi Donatella con studio in Gorizia, viale XXIV Maggio, 15, commissario liquidatore della «Grosservice - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa in sostituzione del dott. Paolo Muni che non ha accettato l'incarico.

98A10711

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presa di servizio è subordinata all'acquisizione delle risorse necessarie.

98A10712

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500